



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023

Art. 5 (Accordo)

Richiesta di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avverrà sulla base della richiesta di assistenza avanzata dalla Parte interessata (di seguito denominata la richiesta). La Parte può anche indirizzare le informazioni disponibili all'altra Parte senza richiesta, qualora vi sia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere di interesse per l'altra Parte. 2. La richiesta sarà inviata per iscritto, anche utilizzando mezzi tecnici di trasmissione del testo. Nei casi urgenti, le richieste e le informazioni possono essere trasmesse oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi 3 (tre) giorni. 3. In caso di dubbio sull'autenticità o sul contenuto della richiesta dovrà essere richiesta una ulteriore conferma. 4. La richiesta deve contenere: a. il nome dell'autorità richiedente l'assistenza e l'autorità richiesta, se conosciuta; b. dichiarazione definente la richiesta, il suo scopo e la sua giustificazione; c. qualsiasi altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta. 5. La richiesta viene redatta su modulo ufficiale del dipartimento e firmata da un funzionario autorizzato dell'autorità competente dello Stato della Parte richiedente. 6. Le Parti si scambieranno elenchi dei funzionari delle autorità competenti autorizzati a firmare le richieste, nonché esempi di moduli del dipartimento. Le Parti si notificano reciprocamente in modo immediato qualsiasi modifica dell'elenco dei funzionari autorizzati a firmare le richieste o i moduli ufficiali del dipartimento.

Versione in vigore dal 27 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 56
Partizione	Accordo

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-56-2026/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it